



Finanziato  
dall'Unione europea



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE  
DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE  
E DELLA PESCA MEDITERRANEA



SVILUPPO  
RURALE  
SICILIA  
2023 • 2027

Allegato al D.D.G n. 458/2026 del 03/02/2026

## **Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia**

Decisione di Esecuzione della Commissione – C (2025) 8022 final 27/11/2025

### **Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Siciliana**

Deliberazione Giunta Regionale n.190 del 22 maggio 2024

#### **INTERVENTO SRD01 INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER LA COMPETITIVITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE**

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E  
PAGAMENTO**



**SVILUPPO  
RURALE  
SICILIA**  
2023 • 2027



## Sommario

<b>Sommario .....</b>	<b>2</b>
<b>1. BASE GIURIDICA.....</b>	<b>4</b>
<b>2. FINALITÀ DELL'INTERVENTO .....</b>	<b>5</b>
<b>3. DOTAZIONE FINANZIARIA, SPESA MINIMA E CONTRIBUTO MASSIMO PER OPERAZIONE DI INVESTIMENTO .....</b>	<b>5</b>
<b>4. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>6</b>
<b>5. SOSTEGNO, FORMA E ALIQUOTA .....</b>	<b>6</b>
<b>6. BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO .....</b>	<b>7</b>
<b>7. AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO.....</b>	<b>8</b>
<b>8. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AMMISSIBILI.....</b>	<b>9</b>
8.1 ACQUISTO TERRENI: .....	9
8.2 ACQUISTO FABBRICATI: .....	9
8.3 MIGLIORAMENTI FONDIARI E INFRASTRUTTURE AZIENDALI: .....	11
8.4 FABBRICATI E STRUTTURE PRODUTTIVE: .....	11
8.5 MACCHINARI E ATTREZZATURE:.....	12
8.6 EFFICIENZA ENERGETICA:.....	13
8.7 GESTIONE RISORSE IDRICHE:.....	14
8.8 SPESE GENERALI: .....	17
<b>9. REGIME DI AIUTO .....</b>	<b>18</b>
<b>10. IMPEGNI E OBBLIGHI INERENTI ALLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO.....</b>	<b>18</b>
<b>11. ALTRI OBBLIGHI.....</b>	<b>19</b>
<b>12. LAVORI IN ECONOMIA E CONTRIBUTI IN NATURA.....</b>	<b>19</b>
<b>13. RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI, CUMULO E COSTI SEMPLIFICATI.....</b>	<b>19</b>
<b>14. SPESE NON AMMISSIBILI .....</b>	<b>20</b>
<b>15. DEMARCAZIONE TRA FONDI, DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO E CUMULO ....</b>	<b>20</b>
<b>16. PERIODO DI ELEGIBILITA' DELLA SPESA .....</b>	<b>21</b>
<b>17. AUTOVALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO .....</b>	<b>21</b>
<b>18. CRITERI DI SELEZIONE .....</b>	<b>21</b>
<b>19. PIANO AZIENDALE .....</b>	<b>22</b>
<b>20. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....</b>	<b>22</b>
<b>21. REQUISITI DI CANTIERABILITÀ E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA .....</b>	<b>22</b>
<b>22. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO</b>	<b>24</b>



<b>23.</b>	<b>ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DELLA DOMANDA - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLE ISTRUTTORIE .....</b>	<b>25</b>
<b>24.</b>	<b>TEMPI DI ESECUZIONE.....</b>	<b>25</b>
<b>25.</b>	<b>DOMANDA DI PAGAMENTO.....</b>	<b>26</b>
25.1	ANTICIPO .....	26
25.2	ACCONTO (SAL).....	26
25.3	SALDO.....	27
<b>26.</b>	<b>VARIANTI, INTERVENTI CHE NON COSTITUISCONO VARIANTI E PROROGHE .....</b>	<b>30</b>
<b>27.</b>	<b>SANZIONI E RIDUZIONI.....</b>	<b>30</b>
<b>28.</b>	<b>PRIVACY.....</b>	<b>30</b>
<b>29.</b>	<b>RINVIO.....</b>	<b>30</b>



## 1. BASE GIURIDICA

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

- -Regolamento (UE) n.2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i -Regolamenti (UE) n.1305/2013 e (UE) n.1307/2013;
- -Regolamento (UE) n.2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- -Regolamento di esecuzione (UE) n.2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- -Regolamento di esecuzione (UE) n.2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- -Regolamento delegato (UE) n.2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- -Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- -Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione, finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione 6 approvata con Decisione di esecuzione della Commissione C (2025) 8022 final del 27/11/2025; "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Siciliana", adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.149 del 30 marzo 2023, e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Regionale n.190 del 22 maggio 2024;
- -Decreto legislativo 17 marzo 2023 n.42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n.1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- -Decreto del Dirigente Generale n.7063/2025 del 04.09.2025 che approva la versione 2 delle "disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale - "NON-SIGC" di cui all'allegato A, relative all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Strategico Della PAC 2023-2027 – "Complemento di Programmazione Regionale per lo



Sviluppo Rurale Sicilia”.

## 2. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole nonché ad accrescere la redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali. Tali finalità saranno perseguite attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l'incremento della produttività e l'adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi aziendali. Nel dettaglio l'intervento si pone di perseguire i seguenti obiettivi:

<b>SO2:</b>	Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
<b>SO4:</b>	Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
<b>SO5:</b>	Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
<b>XCO:</b>	Obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo

Collegamento con gli indicatori di risultato (in ottemperanza a quanto disposto da: DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 2.12.2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - Intervento SRD01); CSR, marzo 2023 e s.m.i.). Tutte le operazioni di investimento previste dal presente intervento forniscono un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui agli indicatori sotto riportati:

R.9 Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno agli investimenti per ristrutturare e ammodernare le aziende oltre che per migliorare l'efficienza delle risorse

## 3. DOTAZIONE FINANZIARIA, SPESA MINIMA E CONTRIBUTO MASSIMO PER OPERAZIONE DI INVESTIMENTO

L'importo complessivo stanziato per il presente bando ammonta a **100** milioni di euro. Tale dotazione finanziaria potrà essere ulteriormente incrementata in base alle risorse disponibili nell'ambito del piano di finanziamento del CSR 2023-2027, in relazione al suo avanzamento fisico e finanziario, nonché mediante l'assegnazione di eventuali risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili. Per essere ammissibili al sostegno, le operazioni di investimento devono prevedere una spesa ammissibile non inferiore a 250 mila euro e non superiore a 3 milioni.

Le domande di sostegno per le quali la spesa richiesta o determinata in fase di istruttoria di ammissibilità risulti inferiore a tale soglia minima saranno escluse dal finanziamento.

Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di aiuto.



#### 4. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

Il sostegno è applicabile agli investimenti realizzati in qualsiasi area del territorio della Regione Siciliana.

#### 5. SOSTEGNO, FORMA E ALIQUOTA

Il sostegno è concesso come sovvenzione in conto capitale nelle forme di:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti,
- b) costi unitari,
- c) tassi forfettari.

Gli importi per i costi unitari, sono definiti nel paragrafo 2, lettera a) punto i) dell'art. 83 del Reg. (UE) 2021/2115.

L'aliquota di sostegno è così differenziata:

- 65% per la generalità delle aziende agricole comprese quelle ubicate nelle zone svantaggiate;
- 80% per il caso specifico sotto riportato:

giovani agricoltori: soggetti di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti, insediatisi come "*capo azienda*" nei cinque anni precedenti alla presentazione della presente domanda. Per i criteri dettagliati si rimanda all'articolo 5 e agli allegati VI e VII del Decreto Ministeriale n.660087 del 23 dicembre 2022, consultabile al link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/24/23A01082/SG>.

Nel caso di società, la qualifica di giovane agricoltore deve essere posseduta dal legale rappresentante.

## 6. BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO

Sono ammessi a beneficiare del sostegno gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Tali soggetti, per essere considerati ammissibili, devono:

PUNTI	REQUISITI DEL BENEFICIARIO	Allegato
1	essere in possesso di un fascicolo aziendale;	Allegato n 1. Perizia asseverata "Requisiti di accesso beneficiario"
2	essere iscritti alla Camera di Commercio (CCIAA);	
3	essere iscritti all'INPS;	
4	essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;	
5	raggiungere la soglia minima di punteggio auto-attribuito secondo quanto stabilito nel paragrafo 18;	
6	qualificarsi come "agricoltore in attività" in conformità con quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115;	
7	non essere titolare di un'azienda in difficoltà, secondo la definizione contenuta nel paragrafo 2.4 "Definizioni", punto (33) 63 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali della Commissione europea (2022/C 485/01) del 21 dicembre 2022;	
8	essere titolari di un'azienda con dimensione economica minima di 8.000 euro, calcolata in termini di Produzione Standard. Il calcolo deve essere effettuato dal tecnico progettista utilizzando la tabella dei valori di Produzione Standard 2020 per la Sicilia, pubblicata dal CREA e consultabile all'indirizzo <a href="https://rica.crea.gov.it/produzioni-standard-ps-210.php">https://rica.crea.gov.it/produzioni-standard-ps-210.php</a> e i criteri e i criteri stabiliti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sicilia, disponibili al link <a href="https://psa.crea.gov.it/Public/Downloads/Criteri_Calcolo_PS.pdf">https://psa.crea.gov.it/Public/Downloads/Criteri_Calcolo_PS.pdf</a> . Per la determinazione del valore, si considereranno esclusivamente gli ordinamenti colturali e la consistenza degli allevamenti documentati nell'ultimo fascicolo aziendale validato prima della presentazione della domanda di sostegno.	

Oltre a quanto previsto dal **punto 7** dovrà essere verificato che il richiedente non si trovi in stato di sospensione dell'attività imprenditoriale a seguito di provvedimento adottato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro per violazioni in materia di contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrarre con la pubblica amministrazione.

Inoltre, dovrà essere accertato che il beneficiario non abbia riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, relativamente ai seguenti reati:

- articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle





condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

- art. 316 bis c.p. "Malversazione a danno dello Stato";
- art. 316-ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato";
- art. 640-bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche";
- art 2 legge 23 dicembre 1986, n. 898 "Frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo per lo sviluppo rurale" e ss.mm.ii.;

Sono, altresì, considerati non ammissibili gli operatori ai quali sia stata comminata la pena accessoria del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.

Resta salva in ogni caso l'eventuale intervenuta applicazione dell'articolo 178 e 179 del Codice penale (riabilitazione) e dell'articolo 445, comma II, del codice di procedura penale (estinzione del reato). In ogni modo, l'operatore economico potrà partecipare all'Avviso pubblico anche nel caso in cui non sia intervenuta la riabilitazione o l'estinzione del reato dopo la condanna o in mancanza di revoca della condanna medesima o non sia intervenuta la depenalizzazione, purché sia trascorso un lasso temporale di 7 (sette) anni tra la intervenuta condanna irrevocabile e la pubblicazione del bando.

Fanno eccezione i casi in cui la procedura di revoca non sia ancora definitiva o sia pendente un contenzioso.

Prima dell'emissione del Provvedimento di concessione, sarà verificata la regolarità contributiva del richiedente, ai sensi dell'art. 31, comma 8-quater della Legge n. 98 del 09/08/2013, attraverso l'acquisizione del DURC. Nel caso di irregolarità contributive riscontrate, verrà inviata specifica comunicazione al richiedente che avrà la possibilità di regolarizzare la propria posizione. La mancata regolarizzazione, entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione ricevuta, comprovata da nuova acquisizione di DURC, determinerà l'esclusione dal finanziamento.

**Documentazione da allegare alla domanda di sostegno per la dimostrazione di tali requisiti:** perizia asseverata a firma congiunta del richiedente e del tecnico progettista che attesti il possesso dei requisiti elencati.

**Non possono partecipare al presente bando i soggetti che abbiano già presentato o che intendano presentare domanda di sostegno a valere sull'intervento SRD01 attivato con procedura PIF. La verifica di tali condizioni comporterà l'esclusione automatica dell'istante.**

## 7. AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO

Sono ammissibili al sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che perseguono una o più delle finalità di seguito elencate:

- a) valorizzazione del capitale fondiario (miglioramento e ricomposizione fondiari, miglioramento e/o nuova realizzazione di strutture produttive) e delle dotazioni delle aziende, inclusi gli investimenti in nuovi impianti irrigui (anche con funzioni antibrina) che possono comportare una estensione delle superfici irrigate nonché la realizzazione e miglioramento di stocaggi idrici alimentati anche da acque stagionali;
- b) incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale, anche attraverso la riduzione ed ottimizzazione dell'utilizzo degli input produttivi (incluso l'approvvigionamento energetico ai fini dell'autoconsumo), la riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione e la rimozione e smaltimento



- dell'amianto/cemento amianto;
- c) miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze di mercato;
  - d) introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi anche attraverso investimenti in tecnologie digitali;
  - e) valorizzazione delle produzioni agricole aziendali attraverso la lavorazione, trasformazione e commercializzazione (incluse le fasi di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento) dei prodotti, anche nell'ambito di filiere locali e/o corte.

## 8. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Le tipologie di investimenti ammissibili, nel rispetto delle finalità specifiche dell'intervento, sono suddivise in materiali e immateriali. Negli investimenti materiali rientra:

ELENCO INVESTIMENTI AMMISSIBILI	
1	ACQUISTO TERRENI
2	ACQUISTO FABBRICATI
3	MIGLIORAMENTI FONDIARI E INFRASTRUTTURE AZIENDALI
4	FABBRICATI E STRUTTURE PRODUTTIVE
5	MACCHINARI E ATTREZZATURE
6	EFFICIENZA ENERGETICA
7	GESTIONE RISORSE IDRICHE
8	SPESE GENERALI

### 8.1 ACQUISTO TERRENI:

secondo quanto disposto dalla lettera c) art.73 "Investimenti" del Regolamento (UE) 2021/2115, è ammesso fino al 10% delle spese ammissibili dell'operazione. Tale percentuale può raggiungere un valore massimo del 30% delle spese ammissibili qualora l'acquisto sia finalizzato alla conservazione dell'ambiente e alla preservazione di suoli ricchi di carbonio (Allegato n. 2. "DSAN ai fini dell'applicazione del 30% per acquisto terreni"). In considerazione delle molteplici peculiarità territoriali della Regione, non viene definita una zonizzazione puntuale. Tuttavia, ai fini dell'ammissibilità della spesa, il beneficiario dovrà produrre la documentazione necessaria ad attestare il rispetto dei parametri del vincolo insistente sulla zona che, relativamente al carbonio, sono indicati dalla mappatura della Carta Italiana del Carbonio Organico del Suolo realizzata dalla Global Soil Partnership (GSP) italiana e inserita nel progetto FAO Global Soil Partnership. L'acquisto dei terreni può essere finalizzato anche all'attivazione di iniziative coerenti con la conservazione del suolo, la riduzione del rischio idrogeologico, la conservazione ambientale e l'incremento di carbonio nei suoli, attraverso l'implementazione di tipologie, tecniche e investimenti colturali compatibili con il vincolo insistente sulla zona.

### 8.2 ACQUISTO FABBRICATI:

- direttamente collegati e funzionali agli obiettivi definiti nel piano aziendale. Il valore complessivo degli immobili non può eccedere il **50%** delle spese ammissibili



dell'operazione. Pertanto, non sono ammissibili investimenti finalizzati esclusivamente all'acquisizione di beni immobili.

- L'investimento in TERRENI e FABBRICATI è ammissibile solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- l'importo stimato del terreno e/o fabbricato non supera il valore di mercato;
- è presente un nesso diretto con le finalità dell'operazione;
- è disponibile la documentazione che attesti la conformità alla normativa urbanistica ed edilizia vigente dei fabbricati;
- il bene è libero da ipoteche e/o vincoli ed è destinato all'uso pertinente dell'intervento per il previsto periodo di stabilità dell'operazione;
- il bene non è gravato da impegni derivanti da un finanziamento pubblico
- tra il cedente e l'acquirente non sussistono legami societari, intesi come:
  - proprietà diretta o indiretta di quote societarie;
  - presenza attuale o pregressa di soci comuni tra le società coinvolte;
  - legami di parentela entro il secondo grado.
- **Documentazione specifica da allegare alla domanda di sostegno per il riconoscimento delle spese per i punti 1 e 2**
- **Per il valore di mercato:** perizia di stima redatta da un tecnico abilitato che attesti il valore di mercato del terreno/fabbricato, la congruità del prezzo di acquisto rispetto ai valori di mercato e il metodo di stima adottato ai fini della determinazione del prezzo. È necessario dimostrare che l'investimento risulta economicamente sostenibile per l'azienda e coerente con il piano aziendale degli interventi.
- **Per il nesso con le finalità dell'operazione:** relazione tecnica firmata da un tecnico abilitato che illustri chiaramente come l'investimento sia funzionale agli obiettivi del progetto e che evidenzi l'utilizzo dei terreni/fabbricati nell'ambito dell'attività del piano aziendale.
- **Per la conformità urbanistica ed edilizia:** perizia redatta da un tecnico abilitato che elenchi e descriva tutta la documentazione utile a dimostrare la conformità edilizia. La documentazione va anche allegata.
- **Per l'assenza di ipoteche e vincoli:** visura ipotecaria recente e dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza di vincoli e la destinazione d'uso.
- **Per l'assenza di precedenti finanziamenti pubblici:** dichiarazione sostitutiva di atto notorio del venditore.
- **Per l'assenza di legami tra cedente e acquirente:** dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'acquirente.
- **Documentazione generale:** compromesso o preliminare di compravendita, planimetrie catastali aggiornate e documentazione fotografica dello stato attuale.
- **Relazione tecnica per l'acquisto terreni,** firmata da un tecnico abilitato, che descriva il terreno da acquisire (ubicazione, estensione, caratteristiche) e dimostri che l'investimento rispetta i limiti del 10% delle spese ammissibili, oppure del 30% qualora finalizzato alla conservazione ambientale e preservazione di suoli ricchi di carbonio. Per quest'ultimo caso, è fondamentale includere un'analisi del contenuto di carbonio organico del suolo, supportata da estratti della Carta Italiana del Carbonio Organico del Suolo (GSP). La relazione deve illustrare il piano di gestione con le iniziative previste per la conservazione del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e incremento di carbonio, specificando tecniche e investimenti colturali compatibili con i vincoli della zona.



- **Relazione tecnica per l'acquisto fabbricati**, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, che dimostri la connessione diretta e funzionale dell'investimento immobiliare rispetto agli obiettivi definiti nel piano aziendale e che il valore complessivo degli immobili non superi il **50%** delle spese ammissibili dell'intera operazione. Il documento deve prevedere una dettagliata descrizione del fabbricato, specificandone l'ubicazione esatta con riferimenti catastali, la superficie, la tipologia costruttiva, lo stato di conservazione, la destinazione d'uso attuale e quella prevista. La relazione deve inoltre includere un'analisi approfondita della situazione urbanistica dell'immobile, specificando gli estremi dei titoli abilitativi e dimostrando la piena conformità del fabbricato alla normativa urbanistica ed edilizia vigente (Allegato n 3. "Perizia asseverata acquisto terreni e fabbricati").

### 8.3 MIGLIORAMENTI FONDIARI E INFRASTRUTTURE AZIENDALI:

- realizzazione di nuovi impianti di colture poliennali (permanenza minima 5 anni), nonché la ristrutturazione e la riconversione colturale e varietale di colture poliennali. Possono essere inseriti i costi delle royalties per le piantine con varietà brevettate.
- sistemazioni idraulico-agrarie quali spianamenti, spietramenti, canali di scolo, terrazzamenti, drenaggi. Tali interventi devono essere sempre funzionali e proporzionati all'iniziativa progettuale.
- acquisto e posa in opera di materiale ed attrezzature e altri interventi, necessari per prevenire i danni da fauna selvatica e i danni da avversità atmosferiche (es. reti antigrandine, reti frangivento, recinzioni antipredazione, sistemi di allerta e videosorveglianza).
- viabilità ed elettrificazione aziendale. Per la viabilità l'uso di materiale durevole (conglomerati cementizi) è consentito limitatamente ai tratti in forte pendenza o negli spazi esterni immediatamente antistanti le strutture di deposito, lavorazione, commercializzazione, carico e scarico dei prodotti agricoli, pertanto, non sono ammessi materiali di pregevole fattura.
- Gli interventi di cui alle lettere b), d), devono essere funzionali e proporzionati all'iniziativa progettuale e comunque non esclusivi nel progetto;

### 8.4 FABBRICATI E STRUTTURE PRODUTTIVE:

- a) costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento dei fabbricati aziendali;
- b) interventi di rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto e smaltimento in discarica autorizzata, fornitura e posa elementi sostitutivi comprese nuove strutture portanti;
- c) strutture per lo stoccaggio delle scorte e il ricovero del parco macchine;
- d) realizzazione e/o riattamento e/o potenziamento delle strutture aziendali destinate all'allevamento (stalle, ricoveri, recinti, recinzioni finalizzati alla raccolta, contenimento degli animali a pascolo, opere per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, fienili, silos per lo stoccaggio di cereali e mangimi, ecc.) e al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, qualora queste siano aggiuntive a quelle previste dalla normativa di riferimento. I miglioramenti strutturali devono essere finalizzati alla realizzazione di condizioni più favorevoli per gli animali di quanto già previsto dalla normativa vigente in materia (gli aspetti migliorativi devono essere descritti nella relazione tecnica/piano di sviluppo aziendale);



- e) opere per la gestione delle deiezioni e dei reflui zootecnici (realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e/o definizione di strutture per lo stoccaggio e trattamento degli effluenti palabili e non palabili);
- f) locali destinati alla trasformazione, conservazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali;
- g) punti vendita aziendali e connesse sale di degustazione, ad eccezione di quelli da realizzare in aziende vitivinicole;
- h) realizzazione e/o riattamento di locali idonei per il personale dipendente dell'azienda, ove necessari da destinare esclusivamente a: lavanderie, bagni, docce, spogliatoi, infermeria, abitazione custode, etc...;
- i) costruzione e riattamento di serre e/o serre-tunnel e/o tensostrutture per la coltivazione e la produzione di prodotti orto-frutticoli e florovivaistici, per uso zootecnico e per il ricovero dei mezzi agricoli. Le strutture potranno essere realizzate con qualsiasi materiale consentito dalla normativa vigente, inclusi metallo, plastica, vetro, legno o materiali compositi, purché conformi ai requisiti di sicurezza e alle disposizioni urbanistiche e paesaggistiche applicabili.
- j) realizzazione di strutture e dotazioni per la logistica aziendale. In particolare, investimenti per la concentrazione, lo stoccaggio, la conservazione, il condizionamento (catena del freddo), l'imballaggio, la movimentazione interna dei prodotti, compresi i programmi informatici specifici (hardware e software) per la gestione delle già menzionate fasi.

Per il presente bando non sono ammesse a finanziamento strutture di trasformazione quali frantoi e cantine. Tuttavia, per il comparto olivicolo è possibile finanziare strutture di trasformazione per le olive da mensa.

## 8.5 MACCHINARI E ATTREZZATURE:

- a) acquisto di macchine ed attrezzature agricole nuove per le operazioni colturali e di raccolta (trattrici, macchinari e attrezzature per la lavorazione del terreno, per l'effettuazione di altre operazioni colturali e di raccolta, nonché per la movimentazione e trasporto dei prodotti e dei mezzi tecnici aziendali. Non sono ammessi autoveicoli (camion, furgoni, ecc.) o mezzi di trasporto ad eccezione dei mezzi agricoli già tali all'origine e degli autoveicoli specializzati (furgoni refrigerati). Sono ammissibili solo macchine e attrezzature di tecnologia superiore di quella utilizzata prima dal beneficiario in termini di produttività e/o di risparmio energetico e/o di effetto sull'ambiente e/o di sicurezza (**gli aspetti migliorativi devono essere descritti nel piano aziendale**). Inoltre, le macchine e le attrezzature devono essere dimensionati alle esigenze dell'azienda.
- b) acquisto di macchinari/impianti/attrezzature nuove per lo stoccaggio, conservazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti, compresa l'impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili a corredo dei fabbricati a uso agricolo, compresi quelli per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione, in cui questi sono installati. Sono ammissibili solo macchine e attrezzature di tecnologia superiore di quella utilizzata prima dal beneficiario in termini di produttività e/o di risparmio energetico e/o di effetto sull'ambiente e/o di sicurezza (**gli aspetti migliorativi devono essere descritti nel piano aziendale**). Ai fini del dimensionamento delle macchine e degli impianti il prodotto oggetto di lavorazione, trasformazione e commercializzazione deve essere di provenienza aziendale per una quota superiore al 50%. **Tale aspetto deve essere argomentato e giustificato nel Piano Aziendale.** Relativamente alla trasformazione



è ammessa una quota non prevalente di prodotti di provenienza non aziendale inferiore al 50%. Relativamente alla natura del prodotto finale, la produzione trasformata e commercializzata deve essere esclusivamente un prodotto agricolo ai sensi dell'allegato I del TFUE, con nessuna quota di produzione non compresa nel citato allegato I del TFUE.

- c) acquisto cisterne e/o vasche prefabbricate per lo stoccaggio delle acque da destinare ad uso agricolo e zootecnico;
- d) acquisto di attrezzature informatiche e telematiche finalizzate alla gestione aziendale, all'accesso a servizi telematici, al commercio elettronico, nonché acquisto di arredi per uffici limitatamente alle postazioni di lavoro (scrivania, sedia, cassetiera, armadio per archivio).
- e) Il leasing è ammesso con patto di acquisto da parte del beneficiario da esercitarsi entro la presentazione della domanda di saldo. L'aiuto è concesso esclusivamente al beneficiario e sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore stesso fino alla presentazione della domanda di saldo. Non sono ammessi i seguenti costi relativi al contratto di leasing: il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi e la garanzia del concedente.
- f) Non sono ammessi contratti stipulati prima della presentazione della domanda di sostegno.

Negli investimenti immateriali rientra: l'acquisizione o sviluppo di programmi informatici e brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali (solo se connessi agli investimenti materiali), sito web e piattaforma e-commerce. Non sono ammesse le spese per canoni, abbonamenti e i relativi costi per servizi periodici e continuativi finalizzati alla manutenzione ordinaria o straordinaria della piattaforma e sito web.

## 8.6 EFFICIENZA ENERGETICA:

Interventi per il risparmio e l'efficientamento energetico (coibentazione di edifici aziendali), impianti per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (biomassa da scarti aziendali, biogas da effluenti di allevamento, energia solare ed eolica), miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento, installazione di caldaie ad alta efficienza o pompe di calore, installazione di centraline di controllo per la rilevazione della temperatura. Gli investimenti sono ammissibili solo se destinati **all'autoconsumo aziendale** dell'energia prodotta. La capacità dell'impianto non deve pertanto eccedere il fabbisogno annuale di consumo dell'azienda. Per il corretto dimensionamento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è necessario fare riferimento al consumo annuo più elevato dei tre anni precedenti la domanda di sostegno, desumibile dalle bollette del fornitore dell'energia elettrica. Tale valore può essere incrementato per considerare eventuali ulteriori consumi derivanti da nuovi investimenti previsti nel progetto. Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Il 100% dell'energia prodotta deve essere reimpiegata in azienda. Gli impianti ad **energia solare ed eolica**, non devono comportare utilizzo di suolo agricolo. Gli impianti per la **produzione di biogas**, devono utilizzare esclusivamente materia prima (liquami ed altre sostanze organiche) proveniente da attività agricole aziendali. Le sostanze residuali derivanti dalla produzione di biogas devono essere sottoposte a processo di compostaggio al fine di ottenere un ammendante organico. Gli impianti alimentati da **biomasse o biocombustibili**, devono rispettare la quota minima di utilizzo del 40% dell'energia termica cogenerata.

**Documentazione specifica da allegare alla domanda di sostegno per il riconoscimento**

**delle spese per il punto 6.**

Relazione tecnica dettagliata, firmata da un tecnico abilitato, che descriva e dimostri la conformità del progetto con il principio dell'autoconsumo aziendale, descrivendo il profilo energetico dell'azienda e analizzando i consumi energetici degli ultimi tre anni, con identificazione del consumo annuo più elevato come parametro per il dimensionamento dell'impianto. Per eventuali nuovi investimenti con consumi aggiuntivi, va fornita una stima tecnicamente giustificata. Il documento deve illustrare le caratteristiche tecniche dell'impianto, dimostrando che la capacità produttiva è adeguata ma non eccedente il fabbisogno aziendale, e includere uno schema che evidenzia come il 100% dell'energia prodotta sarà reimpiegata in azienda. Per ciascuna tipologia di impianto (solare, eolico, biogas, biomasse) vanno inserite specifiche sezioni descrittive. Relativamente agli impianti per la produzione di biogas: piano di approvvigionamento che includa l'elenco delle tipologie di materia prima che si intendono utilizzare e i quantitativi annui stimati basati sui cicli produttivi aziendali. Mentre per gli impianti alimentati da biomasse o biocombustibili che devono rispettare la quota minima di utilizzo del 40% dell'energia termica cogenerata: progetto tecnico dell'impianto cogenerativo; schema funzionale del sistema di recupero dell'energia termica; calcoli e bilancio energetico che dimostrino il recupero di almeno il 40% dell'energia termica; piano di utilizzo dell'energia termica recuperata e la relazione sulla tecnologia utilizzata per la misurazione e il monitoraggio continuo dell'energia termica recuperata.

*Specifiche per gli investimenti*

Nel caso in cui il diritto dell'Unione dovesse comportare l'imposizione di nuovi requisiti, agli agricoltori è concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti, a partire dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda e per un periodo massimo di 24 mesi.

**8.7 GESTIONE RISORSE IDRICHE:**

Opere di approvvigionamento idrico, razionalizzazione e/o riduzione dei consumi idrici, ricerche idriche e opere di provvista d'acqua, impianti di potabilizzazione, sistemi di controllo e risparmio idrico, impianti di irrigazione. Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui, adeguatamente dimensionati in ragione del loro utilizzo nelle aziende beneficiarie, finalizzati alla:

- a) realizzazione di nuovi impianti aziendali che possono comportare un'estensione delle superfici irrigate. I completamenti funzionali di impianti esistenti non sono considerati nuovi impianti irrigui;
- b) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che possono comportare un'estensione delle superfici irrigate;
- c) creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione alimentati anche da acque stagionali, finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana. (CR15)

Gli investimenti di cui alle lettere a), b) e c) sono ammissibili solo se:

1. lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti non è stato ritenuto meno di buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua. (CR16).





2. un'analisi di impatto ambientale dimostra che gli investimenti non avranno un impatto negativo significativo sull'ambiente. Tale analisi è effettuata o approvata dall'Autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende. (CR17)

Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per i quali:

1. sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione, ai sensi della direttiva 2000/60/CE; (CR18)
2. il Piano di gestione comprenda l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi; (CR19)
3. le misure pertinenti per il settore agricolo siano state specificate nel relativo programma di misure, ai sensi dell'articolo 11 della sopra menzionata direttiva. (CR20)

Relativamente ai requisiti tecnici, è obbligatoria la presenza di contatori per misurare il consumo di acqua relativo agli investimenti oggetto del sostegno, o in alternativa, è possibile installarli nell'ambito degli stessi investimenti. (CR21)

Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione, di cui alla lettera c) sono ammissibili purché non comportino un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente. (CR22)

Gli investimenti in impianti esistenti, di cui alle lettere b) e c) devono garantire, sulla base di una valutazione ex – ante, un **Risparmio Idrico Potenziale (RIP)** minimo, secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente, nonché un risparmio effettivo minimo laddove gli stessi riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per i motivi inerenti alla quantità d'acqua. (CR23)

Il nuovo impianto irriguo dovrà consentire un risparmio idrico potenziale calcolabile in base al livello di efficienza idrica dell'impianto esistente, pari almeno:

- al **25%** per passaggio da un impianto di "*bassa efficienza*" (B) ad uno delle categorie superiori,
- al **10%** per passaggio tra impianti della stessa categoria "*media efficienza*" (M)
- al **5%** per passaggio da un impianto di "*media efficienza*" (M) a uno di categoria "*alta efficienza*" (A), o tra impianti della stessa "*alta efficienza*".

L'efficienza degli impianti dovrà essere calcolata mediante la formula indicata e l'utilizzo dei valori riportati nella **tabella numero 1 e nella tabella numero 2**.

$$\text{RIP} = [100 - (\% \text{ efficienza impianto esistente}) \times 100 / (\% \text{ efficienza impianto nuovo})] / 100$$

Qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d'acqua), dovrà essere conseguita una riduzione effettiva minima del consumo di acqua che contribuisca all'ottenimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. La riduzione dovrà essere pari al 50% del risparmio idrico potenziale.

## Tab. n.1 - Tecniche Irrigue





Cod.	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classe di efficienza
1	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	B
2	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	B
3	Infiltrazione laterale a solchi	10	B
4	Manichetta forata di alta portata	20	B
5	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 atmosfere)	40	M
6	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	M
7	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	M
8	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione ( $\leq 3,5$ atmosfere)	60	M
9	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	M
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione di portata > al 5% per impianti a goccia e > 10% per impianti a spruzzo, o di età > a 10 anni	60	M
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	M
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq 10\%$	70	A
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq 10\%$	80	A
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	A
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (<3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq 5\%$	90	A
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq 5\%$	90	A

**Classi di efficienza:**

Classe A: Alta efficienza (70-90%)

Classe M: Media efficienza (40-65%)

Classe B: Bassa efficienza (10-20%)

**Tab. n.2 - Risparmio Idrico Potenziale (%)**



		IMPIANTO NUOVO														
		codice	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
impianto di partenza		efficienza irrigua %	40	50	55	60	60	60	65	70	80	85	85	90	90	90
Codice	Eff %	Classe eff. %	M	M	M	M	M	M	M	A	A	A	A	A	A	A
1	M	10	75%	80 %	82%	83%	83 %	83%	85%	86%	88 %	88%	88%	89%	89 %	89%
2	M	10	75%	80 %	82%	83%	83 %	83%	85%	86%	88 %	88%	88%	89%	89 %	89%
3	M	10	75%	80 %	82%	83%	83 %	83%	85%	86%	88 %	88%	88%	89%	89 %	89%
4	M	20	50%	60 %	64%	67%	67 %	67%	69%	71%	75 %	76%	76%	78%	78 %	78%
5	M	40		20 %	27%	33%	33 %	33%	38%	43%	50 %	53%	53%	56%	56 %	56%
6	M	50			9%	17%	17 %	17%	23%	29%	38 %	41%	41%	44%	44 %	44%
7	M	55				8%	8 %	8%	15%	21%	31 %	35%	35%	39%	39 %	39%
8	M	60							8%	14%	25 %	29%	29%	33%	33 %	33%
9	M	60							8%	14%	25 %	29%	29%	33%	33 %	33%
10	M	60							8%	14%	25 %	29%	29%	33%	33 %	33%
11	M	65								7%	19 %	24%	24%	28%	28 %	28%
12	A	70									13 %	18%	18%	22%	22 %	22%
13	A	80										6%	6%	11%	11 %	11%
14	A	85												6%	6 %	6%
15	A	85												6%	6 %	6%

## Documentazione da allegare alla domanda di sostegno per il punto 7 GESTIONE RISORSE IDRICHE

Relazione tecnica dettagliata, firmata da un tecnico abilitato che descriva il contesto aziendale (superfici irrigate, colture, fabbisogni idrici), la tipologia di investimento e dettagli le caratteristiche tecniche attraverso elaborati grafici. Per impianti esistenti, va documentato lo stato attuale con identificazione della classe di efficienza. È fondamentale analizzare lo stato dei corpi idrici interessati con riferimenti al Piano di gestione del bacino idrografico e includere l'analisi di impatto ambientale. La relazione deve contenere il calcolo del Risparmio Idrico Potenziale, dimostrando il rispetto dei parametri minimi richiesti e, per corpi idrici in condizioni non buone, la riduzione effettiva minima del 50%. Vanno inclusi il calcolo del fabbisogno irriguo, il dimensionamento dell'impianto, l'analisi dell'efficienza dell'investimento e la verifica della conformità con la Direttiva Quadro sulle Acque.

### 8.8 SPESE GENERALI:

**Spese generali:** le spese generali sono direttamente collegate all'operazione finanziata e connesse alla realizzazione degli investimenti sopra indicati per la preparazione, esecuzione e rendicontazione. Possono essere ammesse a contributo fino alla percentuale massima del **12%** dell'importo dei lavori, al netto delle spese stesse, così suddivise:

- 1. Onorari di professionisti e/o consulenti** per: studi di fattibilità; valutazioni di incidenza e di impatto ambientale; stesura e predisposizione di tutti gli elaborati progettuali a corredo



della domanda di sostegno; direzione, contabilizzazione, rendicontazione e collaudo dei lavori; predisposizione della documentazione tecnico-contabile e amministrativa per le domande di pagamento (anticipo, SAL e saldo); redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al d.lgs. 494/1996 e ss.mm.ii., quando necessario. Per le spese relative alle attività sopra elencate, per le quali non è prevista l'applicazione del codice degli appalti, si fa riferimento alle disposizioni del Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 e ss.mm.ii.

- 2. Altre spese (max 5% complessivo)** spese per la tenuta di conto corrente, purché si tratti di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione (esclusi gli interessi passivi); spese per garanzie fideiussorie per la concessione di anticipi; spese inerenti agli obblighi di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati dal FEASR (targhe, cartelloni, etc.); spese per parcelle notarili e consulenze legali relative alla compravendita di immobili connessi e funzionali all'investimento; certificazioni della spesa relative alle domande di pagamento acconto/saldo da parte di professionisti inseriti in specifiche "long list" (max 1% della spesa certificata per singola figura professionale).

Le fatture, i documenti di trasporto, i pagamenti (compresi gli acconti e le caparre confirmatorie) relativi alle spese ammissibili, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda di sostegno, pena la non ammissibilità della spesa al finanziamento.

Si ricorda che, a pena di inammissibilità della spesa:

- le date di emissione dei giustificativi di pagamenti devono essere sempre anteriori alla data di rilascio sul sistema Sian della domanda di pagamento e allegati alla stessa;
- su tutti i giustificativi di spesa e di pagamento (fatture, bonifici, liberatorie, ecc.) dovranno essere riportate le seguenti informazioni: il CUP assegnato nonché la dicitura fondo FEASR – PSP 2023/2027 CSR Sicilia, Intervento SRD01 bando approvato con ddg n. \_\_\_ del \_\_\_ (come da disposizioni attuative e procedurali);
- relativamente alle spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno o dopo la presentazione della stessa, ma prima dell'emissione del decreto di concessione dell'aiuto e quindi prima dell'assegnazione del CUP, le stesse dovranno, comunque, assicurare la tracciatura di tutti i documenti di spesa e di pagamento e riportare la dicitura fondo FEASR – PSP 2023-2027 CSR Sicilia, Intervento SRD01 nonché il n.ro SIAN della domanda di sostegno a cui la spesa è correlata, laddove già disponibile.

## 9. REGIME DI AIUTO

L'intervento rientra pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e, pertanto, non è soggetto alla disciplina relativa alla valutazione degli aiuti di Stato.

## 10. IMPEGNI E OBBLIGHI INERENTI ALLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO

Tutti gli investimenti (beni immobili, opere edili, attrezzature ecc.) devono essere realizzati conformemente a quanto definito con atto di concessione emesso dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa e devono assicurare la stabilità dell'operazione oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni dal pagamento finale al beneficiario. Il mancato rispetto di tale vincolo comporta l'applicazione del sistema dei controlli e delle sanzioni. Il beneficiario, con la sottoscrizione della domanda, è tenuto nei cinque anni a



decorrere dalla data del pagamento finale del sostegno ad osservare i seguenti impegni e obblighi:

- a. non apportare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione/investimento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- b. non cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene realizzato con il contributo pubblico ricevuto;
- c. non alterare la natura o le condizioni di esecuzione e non conferire un indebito vantaggio a un'impresa o a un ente pubblico;
- d. non cambiare l'assetto proprietario ovvero non cessare o rilocalizzare un'attività produttiva al di fuori della Regione Siciliana;
- e. comunicare tempestivamente all'Ufficio che ha concesso e liquidato l'aiuto ogni variazione o cambiamento intervenuti sull'operazione o investimento. Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Relativamente alla verifica sulla stabilità delle operazioni si rimanda al paragrafo 7.5 "Stabilità delle operazioni di investimento" delle disposizioni attuative e procedurali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC", consultabile al seguente link: <https://svilupporurale.regione.sicilia.it/normative-e-documenti/>.

## 11. ALTRI OBBLIGHI

Il soggetto beneficiario del sostegno FEASR è tenuto a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, come stabilito dall'art. 5 del Regolamento UE 2022/129 e dal relativo Allegato II. Tutte le azioni di informazione e pubblicità intraprese dal beneficiario devono essere pienamente coerenti con le condizioni d'uso dei loghi ufficiali previste dalla normativa comunitaria. Per i dettagli operativi si rimanda al paragrafo 8 "Misure di informazione pubblicità" delle disposizioni attuative e procedurali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC", consultabile al seguente link: <https://svilupporurale.regione.sicilia.it/normative-e-documenti/>.

## 12. LAVORI IN ECONOMIA E CONTRIBUTI IN NATURA

Nell'ambito del presente intervento è prevista la possibilità per il beneficiario di realizzare una parte dell'investimento mediante lavori in economia e contributi in natura, valorizzando l'impiego di risorse dell'azienda agricola. Per tutte le disposizioni specifiche relative all'ammissibilità, alla valutazione e alla rendicontazione di tali spese, si rimanda al paragrafo 3.5 "*Spese in economia e contributi in natura*" contenuto nelle disposizioni attuative e procedurali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC", disponibili al seguente link: <https://svilupporurale.regione.sicilia.it/normative-e-documenti/>.

## 13. RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI, CUMULO E COSTI SEMPLIFICATI

La valutazione dei costi dovrà avvenire utilizzando uno o entrambi i seguenti metodi: **confronto tra preventivi e/o prezziari regionali, listini dei prezzi di mercato o database aggiornati** per le cui specifiche si rimanda ai rispettivi sottoparagrafi 3.6.1, 3.6.2 e 3.6.3 delle disposizioni attuative e procedurali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC", consultabili al link: <https://svilupporurale.regione.sicilia.it/normative-e-documenti/>. In alternativa alla presentazione dei preventivi, è possibile ricorrere: a) alla valutazione tecnica indipendente sui costi formulata dal tecnico progettista tramite perizia asseverata, indicando il percorso seguito (es. indagine di

mercato, ecc.); b) prezzario di costi massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole per la regione Sicilia approvato con D.D.G. n.1344 del 06.04.2023 di cui all'applicativo dedicato scaricabile all'indirizzo: <https://www.psr Sicilia.it/normative-e-documenti/prezzario-macchine-e-attezzature-agricole/>. Nell'ambito dei costi semplificati, i costi standard relativi agli arborei da frutto approvati con D.A. n.40/GAB del 31/08/2023 sono consultabili al link <https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2023-08/Costi%20Semplificati%20arboreti%20da%20frutto%202023.pdf>.

#### 14. SPESE NON AMMISSIBILI

Le spese non ammissibili sono quelle indicate al paragrafo 3.3.3 "Investimenti non ammissibili" delle disposizioni attuative e procedurali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC", consultabile al seguente link: <https://svilupporurale.regione.sicilia.it/normative-e-documenti/>.

#### 15. DEMARCAZIONE TRA FONDI, DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO E CUMULO

Ai sensi dell'art. 36 del Regolamento (UE) 2021/2116, le spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento proveniente dal bilancio dell'Unione Europea. Al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni: a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento UE 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Regolamento UE 2021/2115; b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento UE 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC. Le disposizioni in merito alla cumulabilità del sostegno e alla demarcazione tra gli interventi dello sviluppo rurale e del Primo pilastro della PAC sono indicate nel PSP (Sezione 4.7.3, paragrafo 2).

In conformità all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. gli aiuti di cui al presente regime di aiuto possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato riguardanti gli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014;
- c) con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili.

Gli aiuti di cui al presente regime non sono cumulabili con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più



favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

Ai sensi del paragrafo 13 dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., gli investimenti iniziali relativi alla stessa attività o ad un'attività analoga avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche sono considerati parte di un unico progetto di investimento.

## 16. PERIODO DI ELEGIBILITA' DELLA SPESA

Sono ammissibili al contributo del FEASR le spese effettivamente sostenute (quietanzate) dal beneficiario nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di sostegno e il termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento del saldo e nel rispetto di quanto normato dal paragrafo 3.3.1 Principi generali e termini di eleggibilità della spesa delle vigenti disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale non SIGC.

Il limite relativo alla decorrenza della spesa eleggibile non si applica alle spese generali connesse alla progettazione di investimenti (collegati agli interventi di cui all'art. 73 e 74 del Reg. UE 2115/2021), inclusi gli studi di fattibilità. Tali spese possono essere sostenute fino a 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di sostegno.

Per "avvio dei lavori", ai sensi dell'articolo 2, punto 23) del regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., si intende: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

## 17. AUTOVALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

Per accedere al finanziamento, il progetto deve raggiungere un punteggio minimo di **45** punti, mentre il massimo ottenibile è di 100 punti complessivi. È importante che i punteggi auto-attribuiti derivino da almeno due principi di selezione tra quelli elencati nella **tabella n. 3 Criteri di selezione**.

**Documentazione da allegare alla domanda di sostegno:** perizia asseverata a firma congiunta del richiedente e del tecnico progettista che indichi chiaramente i punteggi auto-attribuiti secondo la tabella dei criteri di selezione. Inoltre, per ogni singolo punteggio auto-attribuito è necessario allegare le perizie asseverate (allegate al presente bando) e la documentazione a corredo affinché l'amministrazione possa verificare e riconoscere i punteggi asseverati.

## 18. CRITERI DI SELEZIONE

La tabella n. 1 - Criteri di selezione, allegata al presente bando, illustra i principi di selezione individuati dall'amministrazione durante la redazione della scheda dell'intervento, successivamente inserita nel vigente PSP-PAC. Per ciascun principio, sono riportati i relativi criteri di selezione, i punteggi e la documentazione specifica da presentare affinché l'amministrazione possa riconoscere i punteggi auto-attribuiti dal richiedente.

Le domande di sostegno ammissibili formano un'unica graduatoria regionale. In caso di parità di punteggio, verrà utilizzato un sistema di priorità a più livelli:

1. progetti localizzati in aree protette (parco regionale, parco naturale, riserva naturale, etc.) e aree natura 2000;
2. progetti localizzati in aree svantaggiate;





3. data e ora di rilascio della domanda al SIAN.

## 19. PIANO AZIENDALE

Il Piano aziendale rappresenta un documento fondamentale della domanda di sostegno, in quanto fornisce all'amministrazione tutti gli elementi necessari per valutare compiutamente il progetto proposto. Il Piano aziendale deve contenere almeno:

- 1) un'analisi della situazione iniziale dell'azienda (dimensione, ordinamento produttivo, etc.);
- 2) la dimostrazione della coerenza degli investimenti con le finalità dell'intervento specificate nel paragrafo 7 del bando;
- 3) un programma dettagliato degli investimenti con descrizione tecnica, motivazioni delle scelte e cronoprogramma dall'avvio al completamento, indicando i risultati attesi;
- 4) un'analisi economico-finanziaria comprensiva dei costi previsti con analisi di congruità, piano finanziario con fonti di copertura, ubicazione degli interventi con riferimenti catastali;
- 5) una valutazione dell'impatto economico sulla redditività aziendale.

**Documentazione da allegare alla domanda di sostegno:** piano aziendale sottoscritto congiuntamente dal richiedente e dal tecnico abilitato (agronomi, periti agrari o agrotecnici iscritti ai rispettivi albi). Documentazioni tecniche specialistiche quali: relazioni geologiche, progetti strutturali, calcoli termici, etc. devono essere redatte da professionisti qualificati nei rispettivi ambiti e allegate al piano aziendale. La ripartizione colturale ai fini della determinazione della PST aziendale deve essere quella riferita al fascicolo aziendale ultimo aggiornato antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno (rilascio informatico).

## 20. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

I richiedenti devono indirizzare la domanda di sostegno alla Regione Siciliana - Dipartimento dell'Agricoltura - Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio. La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e firmata elettronicamente dal richiedente utilizzando il sistema OTP (One Time Password). Alla domanda va allegata tutta la documentazione richiesta in formato digitale, che potrà essere firmata digitalmente o con firma autografa. Le domande presentate in ritardo saranno accettate solo in caso di comprovati malfunzionamenti del sistema SIAN, che dovranno essere documentati in modo specifico (non saranno accettate segnalazioni generiche) e comunicati tempestivamente via mail o PEC alla struttura di supporto dell'Autorità di Gestione e all'ufficio competente.

Il termine di presentazione delle domande di sostegno è fissato dal 09/03/2026 (data di inizio) al 08/06/2026 (termine ultimo).

## 21. REQUISITI DI CANTIERABILITÀ E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Per i progetti che necessitano di cantierabilità, il richiedente può optare per una delle seguenti alternative:

1. **Cantierabilità immediata:** allegare alla domanda di sostegno, prima del rilascio al SIAN, tutti i titoli abilitativi che attestano l'immediata cantierabilità dell'intervento. Il punteggio previsto per il criterio *titolarità e cantierabilità* non verrà attribuito agli interventi che necessitano



esclusivamente di una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) o di titoli abilitativi ancora più semplici, come la comunicazione di edilizia libera.

- 2. Cantierabilità differita:** trasmettere la documentazione comprovante il possesso dei titoli abilitativi alla Regione Siciliana - Dipartimento dell'Agricoltura entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva se l'istanza è stata ritenuta ammissibile e finanziabile. Il mancato rispetto di questo termine comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno. Nel caso in cui venga scelta la modalità numero 2, il richiedente deve comunque allegare alla domanda di sostegno, prima del rilascio al SIAN, una dichiarazione congiunta sottoscritta dal richiedente stesso e dal professionista incaricato della progettazione, che riporti l'elenco completo di tutti i titoli abilitativi necessari secondo la normativa vigente, gli estremi del protocollo della richiesta presentata all'ente competente e i correlati elaborati progettuali presentati per il rilascio dei titoli abilitativi.

A chiarimento ma non a titolo esaustivo si riporta a seguire la documentazione essenziale per la dimostrazione della cantierabilità immediata o differita: permesso a costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della normativa regionale vigente, autorizzazione, comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.), segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.), denuncia inizio attività (D.I.A.), completa dei relativi disegni vidimati dall'Ufficio competente per le opere connesse con il programma di investimento (L.R. n. 16/2016);

- 1) certificato di Agibilità e destinazione d'uso per i locali destinati all'installazione di attrezzature e impianti di lavorazione oggetto di finanziamento;
- 2) permesso/nulla osta del genio Civile competente in caso di cantierabilità immediata, attestazione di avvenuta presentazione del progetto in caso di cantierabilità differita, ai sensi della normativa vigente per la realizzazione e/o ampliamenti di laghetti o piccoli invasi per uso irriguo;
- 3) autorizzazione o concessione rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile competente relativa alla ricerca idrica o richiesta agli enti preposti in caso di cantierabilità differita
- 4) valutazione di impatto ambientale e/o valutazione di incidenza ambientale o richiesta agli enti preposti in caso di cantierabilità differita;
- 5) autorizzazioni necessarie, rilasciate dagli Enti competenti per gli interventi ricadenti nelle aree Natura 2000, parchi, riserve, vincolo idrogeologico, paesaggistico e ambientale o richiesta agli enti preposti in caso di cantierabilità differita;
- 6) autorizzazione, comunicazione o altri titoli autorizzativi per investimenti finalizzati al risparmio energetico, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili rilasciate dagli Uffici Competenti o richiesta agli enti preposti in caso di cantierabilità differita ove pertinente.



## 22. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno deve essere corredata, prima del rilascio al SIAN, dalla seguente documentazione in formato digitale debitamente sottoscritta:

1. fascicolo aziendale aggiornato;
2. documento di identità del richiedente e di tutte le figure tecniche coinvolte;
3. perizia asseverata a firma congiunta del richiedente e del tecnico progettista che attesti il possesso dei requisiti elencati dal punto 1 al punto 8 del paragrafo 6;
4. per gli investimenti in terreni e/o fabbricati, la documentazione indicata al paragrafo 8 (ove pertinente);
5. per gli investimenti in energia, la documentazione indicata al paragrafo 8 (ove pertinente);
6. per gli investimenti irrigui, la documentazione indicata al paragrafo 8 (ove pertinente);
7. per l'auto-valutazione del punteggio, la documentazione indicata al paragrafo 18 (perizia e documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto-attribuito);
8. per il piano aziendale, la documentazione indicata al paragrafo 20;
9. per la ragionevolezza dei costi e dei costi semplificati la documentazione indicata al paragrafo 14 (computo metrico estimativo completo di tutti gli interventi/opere che si intendono realizzare suddiviso nelle seguenti sezioni ove pertinenti: opere a costi standard; opere a prezzo; acquisti di beni; spese generali; riepilogo delle spese e costo complessivo dell'investimento, analisi prezzi/preventivi/costi semplificati etc.);
10. planimetria generale dell'azienda su base catastale ante e post investimento, riportante l'ubicazione delle colture praticate, strutture e opere da realizzare (ad eccezione dei progetti che prevedono l'acquisto di solo macchine ed attrezzature mobili per i quali si dovrà presentare la planimetria aziendale sempre su base catastale);
11. disegni delle opere da realizzare (piante, sezioni e prospetti) con apposto timbro, data e firma del progettista, ove pertinente (ad eccezione dei progetti che prevedono acquisto di solo macchine ed attrezzature mobili);
12. autocertificazione sottoscritta dal richiedente da cui si evinca il possesso dell'attestazione di coerenza del progetto presentato con il Programma Operativo della O.P. di appartenenza, rilasciata dalla medesima O.P. (per gli imprenditori agricoli aderenti alle Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi del Reg. CE 2200/96, Reg. CE 1234/2007, Reg. UE 1308/2013), o la non appartenenza ad alcuna O.P. e l'impegno al rispetto dei principi e della strategia adottata dalle OO.PP. operanti nel territorio, relativamente ai prodotti commercializzati dalle stesse (per gli imprenditori agricoli non aderenti alle Organizzazioni di Produttori riconosciute). L'autocertificazione non è richiesta nel caso di non esistenza di O. P. per uno specifico comparto produttivo;
13. per la cantierabilità, la documentazione indicata al paragrafo 22;
14. contratto sottoscritto tra il richiedente e ogni figura tecnica interessata;
15. autocertificazione del richiedente attestante che per gli stessi interventi previsti non sono stati richiesti né saranno richiesti altri contributi pubblici regionali, nazionali o comunitari, e che si assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi previsti dal bando per i cinque anni successivi alla data del pagamento finale;
16. (ove pertinente) dichiarazione del proprietario che autorizza la realizzazione delle opere di miglioramento fondiario e agrario previste nel piano aziendale;



17. certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate all'intervento qualora non comprese in altra documentazione es. concessione edilizia (per tutti gli investimenti fissi) o autocertificazione se prevista dalla normativa vigente. Tuttavia, il certificato può essere sostituito, in caso di mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall'art.30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
18. documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari;
19. autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica (D.A. n. 4870 del 18/12/2000);
20. certificazione aggiornata riguardante la profilassi di stato per gli allevamenti presenti in azienda;
21. certificato di igiene e benessere degli animali presenti in azienda;
22. autorizzazione ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 33/97 per gli investimenti riguardanti gli allevamenti di selvaggina.

In aggiunta alla precedente documentazione, ove pertinente, le Società/Associazioni/Cooperative dovranno presentare:

23. atto costitutivo e statuto sociale o altro atto avente valenza equipollente, con estremi di registrazione;
24. delibera dell'organo competente della coop/società/associazione che approva l'iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di sostegno;
25. delibera dell'organo competente con la quale si autorizza il legale rappresentante ad assumere l'impegno finanziario di spesa per la parte non coperta dall'aiuto pubblico, e nel caso in cui la struttura richiedente non disponga di risorse proprie, a richiedere esclusivamente ad un Istituto di Credito (escluso i Confidi) la concessione di fidi o di altre forme di garanzia ai fini della realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di sostegno.
26. elenco complessivo dei soci, a firma del rappresentante legale.

## **23. ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DELLA DOMANDA - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLE ISTRUTTORIE**

Le informazioni complete riguardanti l'iter procedurale per l'acquisizione delle domande di sostegno e il relativo iter istruttorio sono dettagliati nel paragrafo 4 e nei relativi sottoparagrafi delle disposizioni attuative e procedurali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC" versione 2 All.A al DDG 7063/2025 del 04/09/2025, consultabile al seguente indirizzo: <https://svilupporurale.regione.sicilia.it/normative-e-documenti/>.

Al suddetto documento si rimanda anche per quanto concerne la comunicazione degli esiti delle istruttorie.

## **24. TEMPI DI ESECUZIONE**

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione delle operazioni finanziate è fissato in 24 mesi. I termini per l'esecuzione delle operazioni decorrono dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo adottato dal competente ufficio regionale. È obbligo della ditta presentare entro 6 mesi dall'emanazione del decreto di concessione domanda di anticipo o di sal pari ad almeno il 30 % del contributo concesso, pena la decadenza della domanda di sostegno.



## 25. DOMANDA DI PAGAMENTO

L'iter procedurale per la presentazione delle domande di pagamento è dettagliato nei paragrafi 5 e 6 e relativi sottoparagrafi delle disposizioni attuative e procedurali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC", consultabili all'indirizzo <https://svilupporurale.regione.sicilia.it/normative-e-documenti/>. I provvedimenti di concessione includeranno ulteriori specifiche operative. I beneficiari dovranno rispettare i termini per la presentazione delle domande di pagamento stabiliti nell'atto di concessione del sostegno.

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) a seguito della presentazione da parte del soggetto beneficiario di una domanda di pagamento presentata tramite il portale SIAN. Tale domanda deve essere corredata dalla documentazione predisposta in formato digitale prevista per ogni fase procedurale e in seguito richiamata.

Le domande di pagamento possono riferirsi a:

- domande di pagamento per Anticipazione;
- domande di pagamento per Acconto (SAL);
- domande di Pagamento per Saldo.

Non verranno rilasciate dal sistema le domande incomplete e/o che presentino anomalie bloccanti.

Il beneficiario dovrà sottoscrivere la domanda di pagamento con firma elettronica mediante codice OTP secondo le medesime modalità descritte per la domanda di sostegno.

### 25.1 ANTICIPO

È possibile richiedere un anticipo fino a un massimo del 50% del contributo concesso, secondo le condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP – PAC 2023/2027. Per ottenere tale anticipo, il beneficiario dovrà presentare una garanzia fideiussoria (bancaria, assicurativa o equivalente) di importo pari al 100% dell'anticipo richiesto. Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione iscritte all'albo delle imprese presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, consultabile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), e non soggette ad un provvedimento di sospensione; la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa verrà svincolata solo in fase di saldo a conclusione dell'operazione considerata.

### 25.2 ACCONTO (SAL)

L'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per attività parzialmente eseguite viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario di una "domanda di pagamento" rilasciata informaticamente sul portale SIAN Agea, indirizzata telematicamente all'Ufficio del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura competente con le medesime modalità previste per la trasmissione della domanda di sostegno, corredata della documentazione specificata nel successivo sotto paragrafo 26.3 Saldo (ad eccezione dei punti che riguardano gli accertamenti finali di chiusura lavori), caricata sul portale SIAN in formato digitale.

La documentazione oggetto di esame in materia edilizia o altro attinente alle opere o interventi



ultimati (autorizzazioni, nulla osta, pareri, certificati, ecc.) dovrà fare riferimento alla normativa vigente e alla documentazione riportata al successivo punto 26.3 Saldo.

L'erogazione degli acconti per stati di avanzamento avverrà in funzione della completezza delle azioni rendicontate stabilite dal Bando.

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario. Possono essere presentati uno o più stati di avanzamento, fermo restando che l'acconto erogato a fronte delle richieste di pagamento non può superare il 90% del contributo concesso, comprensivo dell'eventuale anticipazione erogata.

### 25.3 SALDO

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione dell'investimento comprovata da fatture o da documenti aventi forza probatoria equivalente.

L'erogazione del saldo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario di una "domanda di pagamento" rilasciata informaticamente sul portale SIAN, indirizzata telematicamente all'Ufficio del Dipartimento regionale dell'Agricoltura competente con le medesime modalità previste per la trasmissione della domanda di sostegno, corredata della documentazione qui di seguito specificata (ove pertinente) caricata sul portale SIAN in formato digitale:

1. relazione tecnica sullo stato di attuazione dell'iniziativa progettuale, comprendente anche eventuali varianti non sostanziali apportate specificandone le motivazioni;
2. computo metrico consuntivo "Contabilità dei lavori" (le voci di spesa devono essere riportate nello stesso ordine del progetto approvato, nonché riportare il riferimento della relativa fattura o documento fiscalmente valido - giustificativo di spesa);
3. elaborati tecnici relativi a tutte le opere realizzate (piante, prospetti, sezioni), ove pertinenti;
4. dichiarazione del tecnico progettista e/o direttore dei lavori resa ai sensi dell'art.49 L. R. 13/86 attestante: la corrispondenza tra la contabilità dei lavori, opere realizzate e giustificativi di spesa; che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri; che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relative alle opere documentate sono stati acquistati ed installati nell'azienda allo stato "Nuovi di fabbrica"; che la documentazione di spesa allegata è regolarmente intestata e che si riferisce a spese sostenute unicamente all'iniziativa progettuale oggetto di finanziamento; che le fatture regolarmente quietanzate riportano le quantità, il prezzo unitario, il numero di matricola e la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura;
5. dichiarazione d'impegno da parte del beneficiario a ripristinare nel corso del periodo vincolativo (nei 5 anni successivi a decorrere dal provvedimento di concessione del contributo) le opere oggetto di finanziamento (impianti, macchinari, attrezzature, nonché le opere edili), nel caso di incendio e furto delle stesse;
6. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario attestante che per le stesse opere non sono stati concessi contributi o mutui a tasso agevolato;
7. elenco delle fatture e/o altri titoli di spesa, riportanti i seguenti estremi: numero, data, nominativo del fornitore, descrizione della fornitura, imponibile in euro, iva e importo totale;
8. copia autenticata del libro/registro I.V.A. relativo alle pagine in cui sono registrate le



- fatture oggetto dell'investimento, ove pertinente;
9. fatture elettroniche emesse dai fornitori. Le fatture dovranno riportare nel campo causale o altra parte la seguente dicitura: PSP 2023-2027 Intervento SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" nonché il Codice Unico di Progetto (CUP) riportato nel provvedimento di concessione del sostegno, fatta eccezione per le spese propedeutiche effettuate nei 12 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno. Inoltre, tutte le fatture dovranno riportare la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura, le quantità, il prezzo unitario, il numero di matricola e/o telaio per le macchine e attrezzature (in caso contrario il fornitore deve produrre apposita dichiarazione). Le fatture relative agli onorari di professionisti o consulenti dovranno essere accompagnate dalle parcelle redatte ai sensi del D.M.140/2012;
  10. bonifici o ricevute bancarie e/o bollettini o vaglia postali e/o copie assegni (modalità di pagamento previste al punto 6.2 Tracciabilità dei pagamenti delle Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC" di cui all'allegato A, relative all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Strategico della PAC 2023/2027 Complemento di Programmazione Regionale per lo Sviluppo Rurale Sicilia approvate con Decreto n. 7063 del 04/09/2025;
  11. estratti del conto corrente attestanti i movimenti effettuati (pagamenti o negoziazione assegni);
  12. quietanza liberatoria dei fornitori, redatte sotto forma di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, inerenti le fatture relative all'investimento dalla quale si evinca la data di avvenuto pagamento, la modalità di pagamento, la negoziazione o transazione degli assegni e la dichiarazione dalla quale si rilevi che non sono stati riconosciuti abbuoni o sconti di qualsiasi tipo, né che sui beni forniti gravi alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione e che gli stessi non abbiano nulla a pretendere;
  13. segnalazione certificata di Agibilità (SCA) attinente all'immobile, ai sensi della normativa vigente (D.P.R.380/2001 e ss.mm.ii. di cui al d.lgs.222/2016), l.r.16/2016), ove pertinente;
  14. collaudo statico ai sensi dell'art.7 della Legge 1086/71 (e ss.mm.ii.) per opere non soggette a SCA (muri di contenimento, vasche in cemento armato, etc.), ove pertinente;
  15. certificato prevenzione incendi rilasciato dai VV.F., ove pertinente;
  16. autorizzazione allo scarico delle acque reflue, ove pertinente;
  17. autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), ove pertinente;
  18. certificazione e/o autorizzazioni sanitarie alla lavorazione dei prodotti, ove pertinente;
  19. certificazione, rilasciata dal fornitore, di conformità ai preventivi approvati e alle norme CE per le macchine e attrezzature e per gli impianti tecnici e tecnologici, nonché attestazione che le macchine e gli impianti sono nuovi di fabbrica e di prima installazione, ove pertinente;
  20. autorizzazione del Genio Civile, in corso di validità, per l'utilizzazione delle acque (rinnovo attingimento), ove pertinente;
  21. esercizio all'invaso per le vasche realizzate in terra battuta con sponde in rilevato rilasciato dal Genio Civile ai sensi del D.P.R. 01/11/1959, n. 1363, ove pertinente;
  22. documentazione comprovante l'avvenuto collegamento (integrazione) dell'impianto





- per la produzione di energia da fonti rinnovabili alla rete elettrica di distribuzione, ove pertinente;
23. dichiarazione del direttore dei lavori circa la rispondenza delle opere realizzate non visibili e non ispezionabili con la contabilità dei lavori, ove pertinente;
  24. dichiarazione del direttore dei lavori sulla data di inizio e di fine lavori (per gli investimenti materiali e immateriali);
  25. verbale pesatura dei profilati metallici, ove pertinente;
  26. certificazione attestante l'introduzione in azienda di sistemi di qualità, tracciabilità e gestione ambientale, ove pertinente;
  27. certificato fitosanitario e varietale rilasciato dal vivaista fornitore relativamente all'acquisto di materiale vegetativo, ove pertinente, (documento di commercializzazione rilasciato dal produttore del materiale o delle piante per la categoria C.A.C. - Conformitas Agraria Communitatis - ai sensi del decreto legislativo 25 giugno 2010 n. 124 e del D.M. 14 aprile 1997);
  28. attestazione di garanzia pluriennale relativamente al materiale utilizzato per la copertura delle colture, ove pertinente;
  29. copia della richiesta cambio coltura presentata al competente Ufficio Tecnico ai sensi del D.L. 266/89 e s.m. e i., ove pertinente;
  30. atto di compravendita per l'acquisto di beni immobili (terreni, fabbricati), ove pertinente;
  31. delibera del Consiglio di Amministrazione (o autorizzazione da parte dei soci in caso di società semplici) con la quale si autorizza il legale rappresentante a riscuotere il contributo, ove pertinente;
  32. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'iscrizione nel registro delle Imprese Agricole della CCIAA (il certificato di iscrizione al registro delle Imprese Agricole della CCIAA sarà acquisito dall'Ufficio istruttore);
  33. fotografie inerenti agli investimenti realizzati e delle varie fasi per gli interventi non visibili a lavoro ultimato;
  34. documentazione inerente alla realizzazione di opere in economia (paragrafo 3.5 *spese in economia e contributi in natura* delle Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC" di cui all'allegato A, relative all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Strategico della PAC 2023/2027 Complemento di Programmazione Regionale per lo Sviluppo Rurale Sicilia approvate con Decreto n. 7063 del 04/09/2025) secondo le indicazioni riportate nel precedente sotto paragrafo (Acconto/SAL).

La suddetta documentazione tecnico-contabile dovrà essere redatta e sottoscritta digitalmente da tecnici agricoli abilitati nei limiti delle rispettive competenze professionali, nonché dal soggetto richiedente.

Considerate le continue modifiche legislative in materia edilizia o altro, la documentazione oggetto di esame attinente alle opere o interventi ultimati (autorizzazioni, nulla osta, pareri, certificati, ecc.) dovrà fare riferimento alla normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario, per l'espletamento del procedimento istruttorio.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del beneficiario sul portale SIAN entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività. Le relative fatture o documenti giustificativi per essere ammissibili al pagamento devono essere emessi entro il termine previsto per l'esecuzione dei





lavori.

I pagamenti devono essere completati prima del termine previsto per il rilascio informatico della domanda di pagamento sul sistema SIAN, dimostrando la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Per le procedure legate all'istruttoria da parte del competente ufficio e ai relativi controlli si rimanda al paragrafo 6.1.3 delle sopra richiamate Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC".

## **26. VARIANTI, INTERVENTI CHE NON COSTITUISCONO VARIANTI E PROROGHE**

Tutte le norme procedurali che disciplinano la corretta realizzazione delle operazioni finanziate sono dettagliatamente descritte nel paragrafo 7 e nei relativi sotto paragrafi delle disposizioni attuative e procedurali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC". La documentazione è disponibile sul portale istituzionale della Regione Siciliana all'indirizzo <https://svilupporurale.regione.sicilia.it/normative-e-documenti/>, per garantire la conformità dell'esecuzione degli interventi alle prescrizioni previste.

Si rappresenta inoltre che saranno ammesse varianti progettuali in diminuzione nella percentuale massima del 30%.

## **27. SANZIONI E RIDUZIONI**

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e condizioni di ammissibilità previste per l'intervento, si applicano riduzioni dell'aiuto in funzione della gravità delle inadempienze rilevate. Queste riduzioni possono arrivare fino alla decadenza della domanda di aiuto e al recupero degli importi eventualmente già erogati. L'applicazione delle sanzioni e riduzioni avviene in conformità alla normativa europea (Reg. (UE) n.2021/2015 e Reg. (UE) n.2021/2016, in particolare il Titolo IV, Capo IV), al Capitolo 7.3 del PSP - PAC Italia e alle norme attuative nazionali (d.lgs.42/2023 e successive modifiche). La definizione dettagliata delle modalità di applicazione è contenuta nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

## **28. PRIVACY**

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n.196/2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e successive modifiche e integrazioni, e secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241. I dati forniti dai soggetti richiedenti sono acquisiti dal soggetto designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure previste dal presente bando. Gli interessati potranno esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa vigente nei confronti del Titolare del trattamento, mediante l'inoltro di apposite istanze attraverso gli indirizzi di posta elettronica disponibili sul sito istituzionale della Regione Siciliana. La presentazione della domanda di sostegno comporta l'esplicita autorizzazione, da parte del soggetto richiedente, al trattamento dei dati personali, nonché la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso.

## **29. RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni contenute



nel Piano Strategico della PAC (PSP) 2023/2027, nel Complemento Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Siciliana e nelle disposizioni attuative e procedurali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC". Trovano altresì applicazione le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, nonché le ulteriori disposizioni emanate dall'AdG del Programma.

L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs.30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.e ii.), tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

Il presente Bando, sarà pubblicato nel sito ufficiale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento dell'agricoltura <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura> e nel seguente sito <https://svilupporurale.regione.sicilia.it/>

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sarà pubblicato un avviso per estratto, con il quale si informa dell'avvenuta approvazione del presente Bando e pubblicazione nel citato sito assessoriale.

#### ALLEGATI AL BANDO

- Piano aziendale SRD01
- Tabella 3 - Criteri-di-selezione-Intervento-SRD01\_procedura-scritta.pdf
- Tabella 4 - Valori di Produzioni Standard 2020 per la Sicilia
- Allegato n. 1 Perizia asseverata Requisiti di accesso del beneficiario SRD01
- Allegato n. 2 DSAN ai fini dell'applicazione del 30% per l'acquisto di terreni SRD01
- Allegato n. 3 Perizia asseverata Acquisto terreni e fabbricati SRD01
- Allegato n. 4 Scheda auto-attribuzione punteggi-Intervento-SRD01
- Allegato n. 5 Punteggio comparti produttivi SRD01
- Allegato n. 6 Punteggio localizzazione SRD01
- Allegato n. 7 Avviamento e mantenimento dell'attività agricola SRD01
- Allegato n. 8 Punteggio Reddito lavoro SRD01
- Allegato n. 9 Punteggio Trasformazione SRD01
- Allegato n. 10 Punteggio Adesione protocolli SRD01
- Allegato n. 11 Punteggio Solidità economica SRD01
- Allegato n. 12 Punteggio Collegamento altri interventi PSP SRD01
- Allegato n. 13 Punteggio Effetti ambientali SRD01
- Allegato n. 14 Punteggio Titolarità e Cantierabilità SRD01

Il Dirigente Generale  
Dott. Fulvio Bellomo